



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (ART.7 COMMA 3 LR 21/2012, SUCCESSIVE MODIFICHE, LR 24/2003, SUCCESSIVE MODIFICHE, DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETTERA I)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con atto rep. n° 4281 in data 18.12.2008, a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita, a seguito delle deliberazioni consiliari dei comuni aderenti, l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

VISTE:

- la L.R. n. 21/2012 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 286/2013 avente ad oggetto "Approvazione del programma di riordino territoriale. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 21/2012";

CONSIDERATO CHE i nuovi Ambiti territoriali ottimali rappresentano fisicamente e amministrativamente il livello territoriale all'interno del quale i comuni che ne fanno parte devono esercitare obbligatoriamente la gestione associata di una serie di funzioni fondamentali, obbligo che la norma regionale estende anche ai Comuni cosiddetti "sopra soglia";

VISTO l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "Fermo restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica."

VISTO l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)."

RICHIAMATO il principio di cui all'art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art.24 comma 4 della l.r. n.21/2012, nell'accezione fornita dalla magistratura contabile;

VISTA la lr 24/2003 così come integrata e modificata dalla l.r. n.8/2013 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

VISTO l'art. 7 della LR 21/2012, che dispone ulteriori obblighi di conferimento dei servizi anche a carico dei Comuni al di sopra della soglia di 5.000 abitanti, al fine di realizzare ambiti gestionali effettivamente adeguati;

VISTO che gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, così come individuati nell'art.7 comma 3, della l.r.21/2012, successive modifiche, riguardano la gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione e ulteriori tre funzioni da scegliersi tra l'Urbanistica, la Protezione Civile, i Servizi sociali e sociosanitari, la Polizia Municipale, il Personale, i Tributi e il Suap;

CONSIDERATO CHE ad oggi all'Unione Comuni Bassa Reggiana sono state trasferite le seguenti funzioni e servizi da parte di tutti gli otto comuni aderenti all'Unione medesima:

- Servizio gestione appalti di lavori, servizi e forniture ed alienazioni immobiliari;
- Nuovo ufficio di piano sociale;

- Servizio sociale integrato zonale;
- Protezione civile;
- Servizi educativi (tramite ente strumentale Azienda Servizi Bassa Reggiana);
- Nucleo Tecnico di Valutazione;
- Servizio Informativo Associato (sia e sit);
- Difensore civico – Funzione esaurita: non prevista più dalla legge;
- Ufficio Unico dei Tributi;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE ad oggi all'Unione Comuni Bassa Reggiana sono state, altresì, trasferite le seguenti funzioni e servizi da parte di sette dei comuni aderenti all'Unione medesima ovvero Boretto, Brescello, Gualtieri, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo:

- Gestione economica, previdenziale e giuridica del personale;
- Sportello unico attività produttive (Suap);

CONSIDERATO INOLTRE CHE i comuni dell'Unione Bassa Reggiana hanno finora svolto la funzione di Polizia Municipale con diverse modalità, ovvero:

- Comune di Boretto in gestione singola;
- Comune di Guastalla in gestione singola (in gestione singola dal 2012, precedentemente in gestione associata con i Comuni di Gualtieri, Luzzara, Novellara, Reggiolo e Bagnolo in Piano);
- Comuni di Brescello e Poviglio in gestione associata insieme ai Comuni di Castelnovo di Sotto e Cadelbosco di Sopra, appartenenti questi due ultimi ad un diverso Ambito Ottimale ai sensi della l.r. n.21/2012, art.6, nonché afferenti questi due ultimi Comuni all'Unione Terre di Mezzo;
- Comuni di Gualtieri, Luzzara, Novellara e Reggiolo in gestione associata insieme al Comune di Bagnolo, questo ultimo appartenente ad un diverso Ambito Ottimale ai sensi della l.r. 21/2012, art.6, nonché afferente questo ultimo all'Unione Terre di Mezzo;

DATO ATTO che i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo hanno costituito AMBITO OTTIMALE per la gestione associata dei servizi, ai sensi della già richiamata l.r. 21/2012, art.6;

ATTESA QUINDI l'opportunità e la necessità per i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo di avviare la gestione associata della funzione di POLIZIA MUNICIPALE mediante conferimento all'Unione, coincidente con l'Ambito Ottimale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta dell'Unione n. 25 del 10.04.2013 avente ad oggetto <<L.r. n.21/2012 del 21/12/2012 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza": linee di indirizzo per il Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana>>;

RICHIAMATE PERTANTO le deliberazioni consiliari con le quali i Comuni di Bagnolo in Piano, Novellara, Reggiolo, Luzzara e Comuni di Gualtieri hanno approvato la risoluzione consensuale della convenzione tra i rispettivi Comuni per la gestione associata rep. N.20/2012;

RICHIAMATE ALTRESI' le deliberazioni consiliari con le quali i Comuni di Castelnuovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Poviglio e Brescello hanno approvato la risoluzione consensuale della convenzione tra i rispettivi Comuni per la gestione associata rep. N.2892/2012;

RICHAMATA INOLTRE la delibera di Giunta Unione n. del 3.12.2014 che ha approvato le <<Linee di indirizzo e di fattibilità per l'avvio del Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana>>, nonché lo schema di convenzione per la gestione del Corpo Unico di Polizia Municipale;

RICHIAMATE ALTRESI' LE FINALITA' individuate nella deliberazione di Giunta sopra richiamata in merito alla funzione in oggetto, ovvero:

- Valorizzare i servizi di prossimità al cittadino ed alle imprese ed al contempo rafforzare le funzioni di staff ed i presidi sovracomunali
- Aumentare e diversificare le tipologie di funzioni attribuite alla Polizia Locale, accrescere gli standard di qualità del servizio ed omogenizzare sul territorio le funzioni
- Prevedere una articolazione gestionale ed organizzativa per Sub-ambiti territoriali, nello spirito di gestione unitaria, al fine di valorizzare le peculiarità locali e di garantire il migliore presidio del territorio
- Incrementare le sinergie di rete territoriale ed il dialogo inter-istituzionale, anche con le altre Forze dell'Ordine
- Valorizzare il sistema delle competenze professionali

RICHIAMATI INOLTRE i documenti di programmazione dell'Unione e dei Comuni aderenti;

VISTO l'art. 7 dello Statuto dell'Unione che disciplina le modalità di conferimento dei servizi e le maggioranze necessaria;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del competente Responsabile del settore ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;

con voti

DELIBERA

1) DI APPROVARE la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana delle funzioni di POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (art.7 comma 3 l.r. 21/2012, successive modifiche, l.r. 24/2003, successive modifiche, decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. ii) nel testo allegato alla presente deliberazione, con decorrenza 01.01.2015;

2) DI DARE ATTO che le amministrazioni dei restanti enti conferenti procederanno all'adozione di analoga deliberazione, con approvazione finale da parte del Consiglio dell'Unione;

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
(Provincia di REGGIO EMILIA)

CONVENZIONE per il conferimento all'unione dei comuni bassa reggiana delle funzioni di POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (art.7 comma 3 lr 21/2012, succ. modif, lr 24/2003, succ. modif, decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i)

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BORETTO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BRESCELLO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GUALTIERI** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GUASTALLA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LUZZARA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI NOVELLARA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI POVIGLIO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI REGGIOLO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

che con atto costitutivo in data repertorio nr. e registrato a ... in data ... al nr. ... i Comuni di ... hanno costituito l'Unione dei Comuni ... in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;

i comuni di BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO, REGGIOLO aderenti all'unione BASSA REGGIANA fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di BASSA REGGIANA e lo esauriscono;

le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r.9/2013 e che l'UNIONE BASSA REGGIANA ha già: SOCIALE, PROTEZIONE CIVILE, TRIBUTI

tutti i comuni dell'ambito ottimale BASSA REGGIANA hanno concordato tra di loro di provvedere al conferimento all'unione della funzione in oggetto e quindi il suo avvio a decorrere dal 01.01.2015.

che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni BASSA REGGIANA per la brevit  chiamata Unione, delle funzioni di POLIZIA MUNICIPALE (art.14 l.r 24/2003 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i) CON ISTITUZIONE DEL CORPO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE, ai sensi della l.r 23/2004 cos  come integrata e modificata dalla l.r 8/2013. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attivit  di polizia locale –definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, gi  posti in esecuzione nei Comuni.. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.

2. A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

- a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b) controlli della mobilit  e sicurezza stradale, comprensivi delle attivit  di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonch  l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c) tutela della libert  di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attivit  di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) tutela della qualit  urbana e rurale, comprensiva almeno delle attivit  di polizia edilizia ed ambientale;
- e) tutela della vivibilit  e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attivit  di polizia giudiziaria;
- f) supporto nelle attivit  di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarit  del lavoro;
- g) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- h) soccorso in caso di calamit , catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

3. La gestione associata del Corpo unico intercomunale di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

- la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze del Corpo unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;
- la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

4. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la l.n.65/1986 e la l.r.24/2003 e succ. modif. fanno relativamente alle funzioni di polizia locale s'intende esteso al territorio dell'Unione.

5. Il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale è formato dagli operatori già appartenenti ai Corpi/Servizi di P.M. dei Comuni di BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO e dal personale successivamente assunto.

6. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Corpo e specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni. E' fatta salva l'articolazione del Corpo unico in Presidi territoriali presso i singoli Comuni, per un miglior rapporto con la cittadinanza. Sono infatti costituiti n. 3 Sub-Ambiti Ottimali, come da art. 5 - "Denominazione e sede", comma 3, della presente convenzione.

7. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 9.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
4. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).
5. Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuano in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva l'articolazione in Presidi territoriali presso il singolo Comune, per un miglior rapporto con la cittadinanza, come disciplinato dall'art. 5 – "Denominazione e sede", comma 3, della presente convenzione.
6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.
7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 6 della presente convenzione.
8. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni ma all'Unione.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al Corpo unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Corpo Unico in conformità alle disposizioni di cui alla L.65/1986, dalla Lr 24/2003 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19/09/2001.

6. La dotazione organica e l'organigramma del Corpo Unico vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

8. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada i relativi introiti, dedotte le spese di accertamento e notifica sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività, vengono retrocessi ai Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, in relazione alla competenza territoriale, al fine di destinarli in applicazione dell'art.208 del codice della strada.

2.bis Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada derivati da postazioni fisse – nella fase di avvio del Corpo Unico di Polizia Municipale - i relativi introiti vengono destinati al comune ove risiede la postazione. Il Comune che riceve i relativi introiti, ne sostiene le spese, rapportando le sanzioni accertate rispetto alle sanzioni totali del Corpo Unico, per ciascuna annualità.

3. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

5. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

6. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

7. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

8. La gestione finanziaria del Corpo unico intercomunale avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

9. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

10. Il bilancio del Corpo Unico è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta Comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

11. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

12. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – DENOMINAZIONE, AMBITO E SEDE

1. La struttura associata assume la denominazione di "CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE BASSA REGGIANA" e può utilizzare il nome ed il logo dell'Unione Bassa Reggiana.

2. Il territorio di riferimento del Corpo Unico di Polizia Municipale è costituito dai Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo, afferenti ad un unico Ambito Ottimale, ai sensi della già richiamata l.r 21/2012, art. 6.

3. Sono previsti n. 3 Sub Ambiti Territoriali per garantire la migliore organizzazione del Corpo Unico, ai sensi della l.r 21/2012, art. 20. I Sub Ambiti sono:

- Sub Ambito 1: Novellara e Reggiolo
- Sub Ambito 2: Gualtieri, Guastalla e Luzzara
- Sub Ambito 3: Boretto, Brescello e Poviglio

4. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione e organizzazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Corpo unico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso all'Unione. I beni acquistati dal Corpo unico durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante del Corpo unico prima dell'inizio delle attività.

Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi Comuni.

ART. 7 - ARMAMENTO

1. Il personale del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art.5, co.5 della l.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Corpo che verrà approvato dall'Unione.
2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo unico è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione.

ART. 8 – VIDEOSORVEGLIANZA

1. Al fine di regolamentare la gestione delle telecamere di videosorveglianza collegate alla Centrale Radio Operativa installata presso la sede del Corpo Unico con riguardo sia alle telecamere già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto ed installazione di ulteriore telecamere, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Comuni delegano mediante la presente convenzione l'Unione di Comuni Bassa Reggiana all'installazione, gestione e manutenzione di videocamere di sorveglianza sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia Municipale, nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa riconoscendo alla stessa Unione piena autonomia nelle modalità del trattamento dei medesimi dati.
2. La responsabilità in merito all'individuazione dei punti di installazione e delle finalità delle riprese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dai singoli provvedimenti del Garante in materia, è in capo ai Comuni.
3. La responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati nel rispetto di quanto esposto al punto precedente è in capo all'Unione di Comuni per il tramite del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle telecamere è affidata ad azienda specializzata da individuare secondo le norme previste per legge, coordinata dal Servizio Associato Informatico, ed e i costi sono imputati annualmente ai Comuni.
5. I Comuni si impegnano a comunicare tempestivamente all'Unione di Comuni l'ubicazione sul proprio territorio delle telecamere di cui si chiede l'installazione, garantendo che l'individuazione dei punti di ripresa e le finalità sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente citata al comma 2.

6. L'Unione per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati adotta apposito regolamento.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° GENNAIO 2015 ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 4 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo, secondo le peculiarità previste dall'articolo successivo con riferimento alla Polizia municipale

ART. 10 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL CORPO UNICO

1. Ai sensi del vigente Statuto dell'Unione, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Corpo unico è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Corpo unico nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione (qualora tutti i Comuni che costituiscono l'ambito abbiano trasferito la funzione Polizia Locale all'Unione) è l'autorità alla quale il Comandante del Corpo Unico Intercomunale della Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Comandante del Corpo.

5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Municipale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione è previsto un Vice Comandante, incaricato dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell'Unione.

6. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo Unico è così articolato:

Il Presidente dell'Unione è l'autorità di Polizia Municipale del territorio dell'Unione;

La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

- atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante del Corpo;

- attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.

7. Il Comandante del Corpo Unico, nominato dal Presidente, riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di:

- dar seguito alle direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;

- relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

8. Il Comandante risponde direttamente al Presidente delle funzioni a lui attribuite.

ART. 11 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'Unione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni

interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART . 12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e - 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR. 131/86

ART. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Sino alla approvazione del Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale e relativo armamento, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, si applica, in quanto compatibile il Regolamento del Comune di Novellara.

2. Sino alla presa in servizio del Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale si rinvia a provvedimenti della Giunta dell'Unione e delle Giunte Comunali l'individuazione delle figure di responsabilità per Sub-Ambiti, come disciplinato dall'art. 5 della presente convenzione, o per diverse aggregazioni territoriali, ove maggiormente funzionale.

3. Il Corpo Unico si impegna, in nome e per conto dei Comuni di Bagnolo in Piano, Gualtieri, Luzzara, Novellara e Reggiolo, a seguire tutte le procedure di emissione dei verbali per le sanzioni amministrative elevate, aventi data di contestazione antecedente al 01.01.2015, le procedure di pagamento e le eventuali procedure di ricorso, anche se la procedura di emissione, ricorso ovvero di pagamento del verbale dovesse avvenire in data successiva al 31.12.2014, dando atto che il riparto delle somme ricevute in pagamento avverrà secondo quanto stabilito dalla convenzione per la gestione del Corpo associato "Bassa Reggiana" rep. 20/2012 del Comune di Novellara, impegnandosi altresì, sempre in nome e per conto dei Comuni di Bagnolo in Piano, Gualtieri, Luzzara, Novellara e Reggiolo, a seguire le procedure relative all'emissione dei ruoli di pagamento o dell'ingiunzione di pagamento per i verbali non pagati nei termini, aventi data di emissione anteriore al 01.01.2015, secondo quanto previsto dalla legge e dalle procedure, anche se la procedura di emissione, ricorso ovvero di pagamento del ruolo dovessero avvenire in data successiva al 31.12.2014, convenendo di mantenere la situazione esistente ovvero addebitando ai Comuni il "costo vivo" dell'operazione e provvedendo a ripartire le somme ricevute in pagamento, al netto del "costo vivo" sostenuto, secondo quanto già stabilito dalla Convenzione in essere. La medesima disposizione si applica anche a favore del Comune di Guastalla per le procedure relative all'emissione dei ruoli di pagamento o dell'ingiunzione di pagamento per i verbali non pagati nei termini, aventi data di emissione anteriore al 01.01.2012, secondo quanto previsto dalla legge e dalle procedure, anche se la procedura di emissione, ricorso ovvero di pagamento del ruolo dovessero avvenire in data successiva al 31.12.2011, convenendo di mantenere la situazione esistente ovvero addebitando ai Comune di Guastalla il "costo vivo" dell'operazione e provvedendo a ripartire le somme ricevute in pagamento, al netto del "costo vivo" sostenuto, secondo quanto già stabilito dalla Convenzione in essere al 31.12.2011 del Corpo di Polizia associato "Bassa Reggiana".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORETTO – Massimo GAZZA
IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESCELLO – Marcello COFFRINI

IL SINDACO DEL COMUNE DI GUALTIERI – Renzo BERGAMINI
IL SINDACO DEL COMUNE DI GUASTALLA – Camilla VERONA
IL SINDACO DEL COMUNE DI LUZZARA – Andrea COSTA
IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVELLARA – Elena CARLETTI
IL SINDACO DEL COMUNE DI POVIGLIO – Giammaria MANGHI
IL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIOLO – Roberto ANGELI
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA – Giammaria
MANGHI